

IP333 - COMPASS-POLIZZE ABBINATE

Provvedimento n. 28345

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 settembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 28011 del 27 novembre 2019¹, con la quale l'Autorità, nell'ambito del procedimento PS11198, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Compass Banca S.p.A. consistente nell'aver collocato, almeno dal mese di gennaio 2015, polizze assicurative in abbinamento ai prestiti personali da essa erogati e non connesse ai prestiti stessi, con modalità tali da condizionare i consumatori a doverle sottoscrivere pur di ottenere il prestito personale, in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo;

VISTA la propria delibera n. 28228 del 22 aprile 2020, con la quale l'Autorità ha contestato a Compass Banca S.p.A. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 28011 del 27 novembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, notificato in data 23 dicembre 2019, l'Autorità ha deliberato che Compass Banca S.p.A. (di seguito Compass) ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, consistente nell'abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento, oggetto di richiesta del consumatore alla finanziaria, e prodotti assicurativi non connessi al prestito².

2. La pratica, infatti, ha determinato un indebito condizionamento nell'erogazione dei prestiti personali, subordinati alla sottoscrizione di coperture assicurative estranee al credito, limitando considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori beneficiari dei prestiti personali in relazione ai prodotti di finanziamento. All'epoca dei fatti contestati, la pratica si è realizzata con l'inserimento obbligatorio del premio assicurativo nella rata mensile del prestito, con l'effetto di incrementare quest'ultima rispetto alla rata del solo finanziamento. La strategia commerciale e le condotte attuate dalla finanziaria non hanno, dunque, consentito ai consumatori di esprimere liberamente la propria adesione alle polizze distribuite a copertura di eventi estranei al credito.

3. I consumatori sono stati condizionati a sottoscrivere polizze non connesse al finanziamento pur di ottenere quest'ultimo; essi percepivano come obbligatoria la polizza per poter ottenere il finanziamento o, addirittura, consideravano unico il pacchetto prestito/polizza in conseguenza dei comportamenti degli addetti di Compass, che hanno condizionato i clienti alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, anche attraverso la mancata consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale contenente le caratteristiche delle polizze.

4. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale.

5. La società Compass, in data 23 gennaio 2020, ha trasmesso la Relazione di ottemperanza alla summenzionata delibera del 27 novembre 2019 n. 28011.

6. In particolare, la Relazione di ottemperanza prevedeva misure già adottate e da attuare dalla finanziaria consistenti:

1) in una lettera informativa da inviare ai clienti attuali sulla facoltà di recesso dalla polizza e sulla gestione della restituzione della quota parte del premio non goduto;

2) in un contatto telefonico con il cliente, sette giorni dopo la stipula della polizza, per acquisire la conferma della volontà di sottoscrivere il prodotto;

3) nell'offerta di polizze con modalità *'stand alone'*;

4) in una maggiore chiarezza della documentazione precontrattuale in relazione alle polizze oggetto del procedimento PS11198;

¹ [Pubblicata in Boll. n. 52/2019.]

² [Come, ad esempio, prodotti assicurativi per la copertura del rischio d'infortunio, intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia, ingessatura a seguito di infortunio, ed altri prodotti decorrelati al finanziamento personale.]

- 5) in una maggiore esplicitazione della facoltà di recesso dalla polizza nella documentazione contrattuale;
- 6) nella limitazione dei soggetti abilitati all'intermediazione delle polizze;
- 7) nella formazione degli addetti all'attività d'intermediazione delle polizze;
- 8) nell'incremento del sistema di controlli post-vendita.
- 9) nell'attestazione del cliente, tramite sottoscrizione di uno specifico documento, di essere consapevole della natura facoltativa e delle caratteristiche del prodotto assicurativo. In assenza di tale sottoscrizione, la polizza non può essere collocata insieme al prestito;
- 10) nella separazione temporale tra sottoscrizione ed attivazione della polizza, prevedendo che l'attivazione di quest'ultima e la decorrenza degli effetti avvengano solo una volta che siano decorsi non meno di sette giorni dalla sua sottoscrizione, contestuale a quella del finanziamento, e, comunque, in un momento successivo all'erogazione di quest'ultimo. È stato previsto a tal fine un contatto telefonico con il cliente prima dell'attivazione della polizza stessa, al fine di ottenere la conferma dell'interesse alla polizza stessa, che solo da questo momento avrebbe visto decorrere i propri effetti. Il contatto telefonico e la conseguente attivazione della polizza sarebbero avvenuti, dunque, dopo l'erogazione e il trasferimento al cliente delle somme oggetto del finanziamento, mentre la sottoscrizione dei due contratti sarebbe avvenuta nel medesimo momento.
- 7.** Nello specifico dunque, la società Compass ha sostanzialmente continuato a richiedere la contestuale sottoscrizione del contratto di erogazione del finanziamento personale e della polizza non connessa al prestito, rilevando il successivo contatto telefonico da parte di un incaricato della finanziaria solo ai fini dell'attivazione della polizza stessa. Attraverso tale meccanismo non vi è certezza dell'assenza di vincoli tra finanziamento e polizza, che solamente la separazione temporale della sottoscrizione dei contratti potrebbe garantire, potendo il consumatore subire condizionamenti nella fase di richiesta del prestito personale.
- 8.** In ragione di quanto sopra, l'Autorità, con il provvedimento del 22 aprile 2020 n. 28228³, ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio IP333, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, contestando a Compass di non aver ottemperato alla diffida di cui alla lettera a) del dispositivo della delibera n. 28011 del 27 novembre 2019.

II. LE PARTI

- 9.** Compass Banca S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società ha realizzato, durante l'esercizio finanziario chiuso il 30 giugno 2019, un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, pari a circa 1.057 milioni di euro.
- 10.** Associazione "Codici" in qualità di associazione di consumatori.

III. L'ITER PROCEDIMENTALE

- 11.** La delibera di avvio del procedimento d'inottemperanza è stata notificata il 22 aprile 2020⁴.
- 12.** Il 6 maggio 2020 Compass ha avanzato istanza di audizione, che si è svolta il 14 maggio 2020⁵.
- 13.** Il 19 maggio 2020 la finanziaria ha prodotto un documento integrativo alla Relazione di ottemperanza, con l'illustrazione di ulteriori iniziative intraprese dalla società per ottemperare alla delibera dell'Autorità n. 28011 del 27 novembre 2019⁶.
- 14.** Il 26 maggio 2020 l'Associazione di consumatori "Codici" ha avanzato istanza di partecipazione al procedimento IP333, accolta con comunicazione del 29 maggio 2020⁷; l'accoglimento dell'istanza è stato altresì comunicato alla finanziaria con lettera del 29 maggio 2020⁸.
- 15.** Il 15 giugno 2020 la società Compass ha prodotto una memoria difensiva⁹.
- 16.** In data 8 luglio 2020, sono state trasmesse alle Parti le comunicazioni del termine per la presentazione delle memorie conclusive¹⁰.
- 17.** Il 30 luglio 2020 sono pervenute le memorie conclusive di Compass¹¹.

³ [Pubblicato nel Bollettino n. 18/2020.]

⁴ [Doc. 3, Comunicazione di avvio d'istruttoria del procedimento di inottemperanza alla delibera del 28011 del 27-11-2019.]

⁵ [Doc. 10: verbale audizione del 14 maggio 2020.]

⁶ [Doc. n. 11: documento integrativo alla Relazione di ottemperanza alla delibera n. 28011 del 27 novembre 2019.]

⁷ [Docc. nn. 12 e 14: comunicazioni relative all'istanza di partecipazione al procedimento da parte di Codici e dell'accoglimento della suddetta istanza da parte dell'Autorità.]

⁸ [Doc. n. 15; comunicazione a Compass dell'accoglimento dell'istanza di partecipazione all'istruttoria di Codici.]

⁹ [Doc. n. 19: memoria di Compass.]

¹⁰ [Docc. nn. 20 e 21.]

¹¹ [Doc. n. 22.]

IV. LE EVIDENZE ISTRUTTORIE

18. In base agli elementi istruttori acquisiti risulta che Compass abbia proseguito, anche dopo il 23 dicembre 2019, data di notifica del provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, a porre in essere la pratica di vendita abbinata di prestiti personali e polizze decorrelate. Infatti, dalla documentazione agli atti e dai documenti forniti dalla società, aventi ad oggetto la relazione di ottemperanza e sue integrazioni in merito ad alcune iniziative intraprese, risulta che non sia stata sostanzialmente modificata la vendita abbinata dei due prodotti e che la stessa sia proseguita sino alla sua sospensione, in data 1° maggio 2020.¹²

19. Infatti, nel corso dell'audizione svolta il 14 maggio 2020 la società ha rappresentato, tra l'altro, di aver sospeso solo a partire dal 1° maggio 2020 la commercializzazione abbinata ai prestiti personali di polizze non connesse, "salvo la possibilità di riprendere tale vendita laddove vi fossero sviluppi normativi e/o giurisprudenziali".

Secondo quanto dichiarato dalla società nel corso dell'audizione, la sospensione della vendita abbinata ai prestiti di polizze comporta per Compass la "rinuncia ad una porzione di mercato significativa, attualmente praticata da diversi concorrenti della società; qualora, invece, ci fossero nuovi sviluppi di carattere normativo o giurisprudenziale, la società ritornerà a considerare la modalità di vendita abbinata".

20. La sospensione della suddetta attività è stata confermata da Compass nella Relazione di ottemperanza integrativa trasmessa il 19 maggio 2020, cui è allegato un documento dal quale si evince che la Direzione Marketing della finanziaria, in data 30 aprile 2020, ha diramato a tutto il personale una comunicazione interna avente ad oggetto la "Sospensione collocamento polizze non connesse abbinata a Prestiti Personali", a partire dal 1° maggio 2020¹³. Da tale documento risulta che:

- dal 1° maggio 2020 è stata interrotta l'attività di vendita contestuale dei contratti assicurativi non connessi ai prestiti personali erogati da Compass, eliminando - secondo Compass, *ab origine* - la condotta oggetto del procedimento istruttorio PS11198, salva la possibilità di riprendere tale attività in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro giuridico;
- la società intende inviare una comunicazione a coloro che, nel periodo compreso tra il 23 gennaio 2020 e il 30 aprile 2020, hanno attivato una polizza abbinata a un prestito personale, con la quale sarà data la possibilità di recedere dalla polizza entro il 30 settembre 2020, riconoscendo il rimborso integrale del premio.

V. LE ARGOMENTAZIONI DI COMPASS

21. La società Compass, con le memorie del 15 giugno 2020 e del 30 luglio 2020, nel sostenere l'infondatezza degli addebiti, ha rappresentato quanto segue:

- in via preliminare, è stata eccepita la disomogeneità delle condotte contestate nella delibera di avvio del procedimento d'inottemperanza rispetto a quelle censurate nel provvedimento adottato nel mese di novembre 2019. Nella delibera di avvio d'inottemperanza, infatti, "la separazione temporale [tra la sottoscrizione del prestito e quella della polizza] verrebbe elevata ad unico elemento necessario ai fini dell'ottemperanza"¹⁴;
- nel Provvedimento n. 28011 di novembre 2019 non sarebbe stata contestata, infatti, la vendita abbinata di per sé dei due prodotti, né sarebbe stata considerata la separazione temporale della firma dei due contratti come un elemento necessario per la cessazione della pratica commerciale scorretta, essendo stato affermato che "la pratica esaminata in questa sede riguarda non il fatto in sé di aver distribuito congiuntamente i prestiti e le polizze che con questi non hanno alcun collegamento"¹⁵. Le difformi contestazioni riportate nell'avvio del procedimento d'inottemperanza rispetto alle condotte censurate nel provvedimento n. 28011 del 2019, eliminano la reiterazione della pratica come contestata nel mese di aprile 2020;
- nella Relazione prodotta si evidenzia che sarebbero stati non solo implementati gli Impegni proposti in seno al procedimento PS11198, in quella sede rigettati dall'Autorità, ma anche due ulteriori misure che, operando sinergicamente con i predetti Impegni, avrebbero dato vita ad un insieme di iniziative idonee a garantire la piena osservanza della diffida di cui al Provvedimento del 27 novembre 2019, n. 28011:
 - 1) l'inclusione nella documentazione precontrattuale di una nuova attestazione firmata dal cliente in cui, con particolare rilievo grafico, sarebbe stata evidenziata la natura facoltativa della polizza e che questa non sarebbe necessaria per ottenere il finanziamento richiesto, con la possibilità di recesso dalla polizza, azionabile in qualunque momento e senza qualsivoglia effetto sul finanziamento e che, se esercitato entro 60 giorni, avrebbe determinato il rimborso totale del premio;
 - 2) la separazione temporale tra sottoscrizione e attivazione della polizza, attuata attraverso il contatto telefonico con il cliente da parte di un operatore entro non meno di sette gironi dalla data di stipula dei due contratti, eliminando

¹² [Doc. n. 11: documento integrativo alla Relazione di ottemperanza alla delibera n. 28011 del 27 novembre 2019.]

¹³ [Doc. n. 11, all. n. 2: la sospensione della vendita abbinata ai finanziamenti riguarda, nello specifico, le polizze: Medical Protection Plus di MetLife; Daily Protection di MetLife; Family Protection di Europ Assistance; Personal Protection Plus di Europ Assistance; Personal Protection Top di Europ Assistance.]

¹⁴ [Punto n. 10 del provvedimento del 22 aprile 2020 n. 28228.]

¹⁵ [Cfr. punto n. 80 del provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, di chiusura del procedimento PS11198.]

qualsiasi ipotetico condizionamento del consumatore circa la sua scelta assicurativa, soprattutto se si considera che il contatto col cliente avviene non solo sette giorni dopo la sottoscrizione dei contratti, ma addirittura dopo che il finanziamento è già stato erogato;

- l'Autorità non avrebbe adeguatamente considerato il complesso delle misure adottate e da adottarsi, in grado di impedire il ripetersi della pratica a suo tempo accertata;
- con riguardo all'inclusione del premio della polizza nel finanziamento e nelle rate di restituzione, rilevata nel provvedimento di avvio dell'inottemperanza, tale modalità sarebbe oggettivamente giustificata dal fatto che la clientela di Compass è costituita da soggetti che, in genere, si trovano in condizioni di bisogno e il premio della polizza, inserito nella rata del prestito personale, costituirebbe uno strumento utile, e talvolta imprescindibile, per il pagamento della polizza che altrimenti i soggetti finanziati non sarebbero in grado di sottoscrivere;
- l'imposizione della vendita separata dei due prodotti sarebbe in contrasto con la normativa di settore che, all'articolo 120-*quinquies* del Codice delle Assicurazioni, consente pacificamente la vendita abbinata di tali prodotti e, dunque, la delibera di avvio costituisce una sorta di *escamotage* per imporre a Compass una "*misura tecnica e di settore*" che invece non può essere imposta dall'Autorità per carenza di potere della stessa;
- l'interruzione, dal 1° maggio 2020, delle condotte censurate nella delibera n. 28011 del 27 novembre 2019 attraverso la cessazione della distribuzione delle polizze è da considerare uno specifico adempimento di quanto richiesto dall'Autorità ed evidenziato nel provvedimento di avvio d'inottemperanza del 22 aprile 2020 n. 28228, con la conseguenza per l'Autorità di poter archiviare il procedimento IP333, senza accertare l'infrazione e conseguentemente senza irrogazione della sanzione;
- in subordine a tale esito, la finanziaria - nel rilevare che la condotta in questione non può essere considerata "manifestamente grave" in quanto l'asserita inottemperanza ha riguardato un lasso temporale estremamente breve, ossia dal 23 gennaio 2020 al 1° maggio 2020 e nel chiedere che sia riconosciuto lo sforzo adottato nell'implementare le misure proposte nella Relazione di ottemperanza e nella comunicazione di integrazione della Relazione di ottemperanza - richiede una conclusione del procedimento con l'applicazione di una sanzione '*simbolica o prossima al minimo* edittale'.

VI. VALUTAZIONI

22. Le evidenze sopra descritte dimostrano la continuazione della pratica commerciale scorretta già accertata con il provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019. Al riguardo, si rileva che Compass non ha adottato misure e comportamenti idonei a rimuovere la pratica commerciale scorretta accertata con il provvedimento medesimo, come di seguito rappresentato.

Questioni preliminari

23. In via preliminare, si rileva che, diversamente da quanto eccepito dalla società circa la disomogeneità delle condotte contestate nella delibera di avvio del procedimento d'inottemperanza rispetto a quelle censurate nel provvedimento adottato nel mese di novembre 2019, ai fini della sussistenza della continuazione e/o reiterazione della pratica in sede di valutazione dell'ottemperanza rilevano tutte le condotte successive al provvedimento originario che mirano a conservare i già accertati profili di opacità e/o aggressività, a prescindere dalla loro identità con quelle specificamente considerate nel provvedimento stesso¹⁶.

24. Privata di pregio risulta, altresì, l'eccezione sollevata dalla finanziaria in ordine alla presunta imposizione, da parte dell'Autorità, di una modalità di collocamento delle polizze decorelate ai prestiti erogati da Compass in contrasto con la normativa di cui all'articolo 120-*quinquies* del Codice delle Assicurazioni. Al riguardo, si sottolinea che la separazione temporale del momento di sottoscrizione dei due contratti costituisce null'altro che una modalità organizzativo-procedurale, strutturata in funzione di una maggiore tutela del consumatore, attraverso cui effettuare un'offerta dei prodotti di finanziamento e assicurativo che rimane congiunta, in quanto ad esempio le caratteristiche della polizza possono comunque venire illustrate in sede di conclusione del contratto di prestito. Del resto, neppure l'IVASS ha sollevato obiezioni sulla separazione temporale tra i due contratti quando ha rilasciato il proprio parere in relazione a due casi in cui due società finanziarie si erano impegnate a risolvere le criticità sollevate dall'Autorità proprio con la soluzione ora criticata da Compass¹⁷.

Questioni di merito

25. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisca inottemperanza alla delibera n. 28011 del 27 novembre 2019.

26. Sul punto si osserva che la separazione tra il momento di sottoscrizione e di attivazione della polizza comporterebbe pur sempre che i due contratti di finanziamento e assicurativo siano stipulati contemporaneamente e in

¹⁶ [Sul punto, v. Tar Lazio, Sez. I, sentenza del 21 gennaio 2015, n. 994, PS6410 e IP198 – MSC Crociere. In sede di ottemperanza deve essere considerato che "la finalità perseguita dal primo provvedimento sanzionatorio, con conseguente rilevanza di tutti i comportamenti successivi che mirano a conservare i già evidenziati profili di opacità e incompletezza, discende dalla stessa funzione dell'intero procedimento delineato dal legislatore in materia di pratiche commerciali scorrette, dovendosi altrimenti ritenere premianti le modalità elusive di esecuzione della delibera".]

¹⁷ [Cfr. i provvedimenti adottati ad esito dei procedimenti PS11116 e PS11117.]

maniera inscindibile tra loro, non essendoci in tal modo la certezza della assenza di vincoli tra finanziamento e polizza. La completa consapevolezza dei consumatori circa la non connessione dei due contratti e la piena di libertà di scelta della polizza si può difatti realizzare soltanto tramite la separazione temporale della firma dei due contratti. In tal modo, è garantita l'assenza di qualsiasi condizionamento nella fase di richiesta del prestito personale (che, si ricorda, vede il consumatore in una situazione di particolare debolezza data la necessità del finanziamento). Il contatto telefonico da parte degli operatori di Compass - effettuato prima di sette giorni dalla data di stipula per ottenere la conferma da parte del consumatore della volontà di beneficiare della polizza - non rimuove la scorrettezza della pratica, considerato che la volontà di aderire è stata già manifestata all'atto della firma contestuale dei due contratti, ma semmai ne amplifica gli effetti.

27. Nel caso in esame, infatti, il consumatore, pur avendo sottoscritto l'adesione alla polizza contestualmente alla firma del contratto di prestito ed avendone già pagato il premio attraverso il finanziamento erogato, non fruirebbe della copertura assicurativa nel lasso di tempo (almeno sette giorni) entro il quale avviene il contatto telefonico da parte dell'operatore Compass, volto ad ottenere la conferma della volontà del consumatore stesso di aderire alla polizza decorrelata al finanziamento.

28. A conferma della continuazione della pratica il documento di presa d'atto del consumatore¹⁸, resa al momento della concessione del prestito, circa la natura facoltativa della polizza, contiene l'indicazione dell'unicità del premio finanziato attraverso il prestito concesso, chiaramente in contrasto con l'esigenza, al fine di evitare condizionamenti, di separare i due contratti, oltre che dal punto di vista del momento della sottoscrizione, anche da quello delle modalità di pagamento¹⁹.

29. Anche sotto tale profilo, si evidenzia che permane l'inscindibilità dei due contratti.

30. La pratica censurata con la delibera n. 28011 del 27 novembre 2019 - contrariamente a quanto eccepito dalla società - ha continuato a essere posta in essere nel lasso di tempo compreso tra la data in cui è stato notificato il citato provvedimento e il 1° maggio 2020, data a partire dalla quale Compass - dopo la notifica del provvedimento di avvio del procedimento d'inottemperanza IP333 - ha interrotto le condotte censurate, sospendendo la commercializzazione delle polizze decorrelate in abbinamento ai prestiti personali. In altri termini, la cessazione dell'attività non fa venir meno l'infrazione, anche se limita l'arco temporale di attuazione delle condotte già censurate con il provvedimento di accertamento della scorrettezza della pratica adottato ad esito del procedimento PS11198. Pertanto, è da ritenersi non accoglibile la richiesta di Compass di archiviare il presente procedimento per assenza dell'infrazione.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

31. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

32. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

33. Nel caso in esame dal conto economico della società Compass, aggiornato al 30 giugno 2019, risulta un fatturato, calcolato in linea con quanto previsto dall'articolo 5, par. 3, del Regolamento n. 139/2004/CE sulle concentrazioni per la determinazione del fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari, pari a circa 1.057 milioni di euro. Si considera inoltre la natura della pratica, di carattere aggressivo.

34. In base agli elementi istruttori acquisiti, risulta che la pratica oggetto del presente provvedimento d'inottemperanza abbia continuato ad essere posta in essere da Compass a decorrere dal 23 dicembre 2019, data di notifica del provvedimento n. 28011 del 27 novembre 2019, al 1° maggio 2020, data di sospensione dell'attività di vendita abbinata di prestiti personali e polizze decorrelate²⁰.

35. In ogni caso, si tiene conto del comportamento collaborativo del professionista, anche a vantaggio dei consumatori, che ha concesso la possibilità di recedere dalla polizza, con rimborso integrale del premio, a coloro che hanno sottoscritto un contratto dal 23 gennaio al 30 aprile 2020. Pertanto, si ritiene di irrogare alla società Compass Banca S.p.A. una sanzione amministrativa pari a 250.000 € (duecentocinquanta mila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

¹⁸ *[Relazione di ottemperanza del 23 gennaio 2020, pag. 3, definita come attestazione del cliente all'atto della firma del contratto di prestito (dichiarazione di consapevolezza sulla natura facoltativa e non obbligatoria del prodotto assicurativo per beneficiare del finanziamento; sull'unicità del premio anticipato, che viene finanziato e rateizzato nel prestito; sulla garanzia dell'esercizio del recesso).]*

¹⁹ *[Cfr. punto n.73 del provvedimento n. 28011/2019, nella parte in cui è stata censurata la condotta in quanto facente "parte di un ampio progetto commerciale di collocamento in abbinamento ai finanziamenti di polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con i prestiti, che si è realizzato attraverso l'inserimento obbligato del premio assicurativo nella rata mensile del prestito, con l'effetto di incrementare quest'ultima rispetto alla rata del solo finanziamento".]*

²⁰ *[Doc. 11, all. n. 2, comunicazione interna della società del 30 aprile 2020.]*

DELIBERA

a) che il comportamento della società Compass Banca S.p.A. costituisce inottemperanza alla delibera del 27 novembre 2019 n. 28011;

b) di comminare alla società Compass Banca S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli